

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 14

16 giugno 2025

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI EVANGELISTI, PESTELLI, SASSONE, TAGLIAFERRI, BOCCHI, ARAGONA, MARCELLO, FERRERO

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N.1 (NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO)

Oggetto assembleare n. 755

RELAZIONE

Il Maestro Artigiano è colui che, disponendo di un'adeguata esperienza professionale, possiede le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-formative, teoriche e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'impresa, oppure a gestirla autonomamente, e un'elevata attitudine alla trasmissione delle competenze. Questo titolo può rappresentare una continuità formativa e professionale, in una regione come la nostra, che ha forti tradizioni e una storia importante. Servono queste figure, nel contesto formativo e produttivo- economico regionale, che possono contribuire all'apprendimento dei ragazzi che vogliono intraprendere questi percorsi professionali e che hanno voglia di mettere in risalto le proprie capacità manuali. Il Maestro Artigiano può essere un valore aggiunto in un contesto che già tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (legge regionale 09 febbraio 2010, n.1). Questo riconoscimento è una garanzia alla professionalità e competenza di un settore strategico del territorio e l'impegno a mantenere antichi mestieri, che con il tempo andrebbero sicuramente estinti nella nostra regione. L'obiettivo di questa modifica alla legge regionale 9 febbraio 2010, n.1 è quello di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, attraverso la costituzione di "botteghe scuola", dove si svolge l'attività d'insegnamento dei mestieri e delle tecniche produttive.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Inserimento degli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) sono inseriti i seguenti articoli:

"11-bis

(Titolo di Maestro artigiano)

1. È istituito il titolo di maestro artigiano, nei settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura. Il maestro artigiano è una figura che dispone di un'adeguata e documentata esperienza imprenditoriale e possiede elevate conoscenze, nonché un'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Struttura regionale competente in materia di artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana, ovvero del socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.
3. L'elenco dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano è tenuto presso la struttura regionale competente. L'uso del titolo è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e non sia inserito nell'elenco. Con atto della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di iscrizione e cancellazione, nonché di tenuta e pubblicazione dell'elenco. La cessazione dell'attività deve essere comunicata alla struttura regionale competente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, e comporta la cancellazione dall'elenco.
4. Il presente articolo costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali necessari alla tenuta e alla pubblicazione dell'elenco, ai sensi dell'art. 2-ter del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Con l'atto di cui al comma 3 sono individuati i dati personali oggetto di trattamento, le operazioni eseguibili ed il periodo di conservazione dei dati stessi, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento europeo e nazionale.

11-ter

(Requisiti del Maestro artigiano)

1. I requisiti per il conseguimento del titolo maestro artigiano sono i seguenti:
 - a) anzianità professionale di almeno quindici anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana;
 - b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di

saggi di lavoro e notoria competenza nonché da ogni altro elemento che possa provare la specifica competenza;

- c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato;
- d) disponibilità di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

Art. 11-quater
(*Botteghe scuola*)

1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare le conoscenze del sapere fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, nei settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.
 2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
 3. Gli Enti e gli istituti formativi sono autorizzati, per lo svolgimento di corsi professionali nel settore dell'artigianato, ad avvalersi dell'insegnamento dei maestri artigiani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 11-bis.
 4. Nella bottega scuola il maestro artigiano svolge attività d'insegnamento dei mestieri e delle tecniche produttive.
-
-

